

REGOLAMENTO NAZIONALE

Premessa

Il presente Regolamento Nazionale, ai sensi dell'art. 61 e della norma transitoria lettera d) dello statuto, è stato predisposto dalla Direzione Nazionale ed approvato dall'Assemblea Nazionale del 15 dicembre 2017

TITOLO 1: MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AICS E ADEMPIMENTI CONNESSI

Articolo 1: Adesione all'AICS: Affiliazione e Tesseramento

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, chiunque può aderire all'AICS, diventandone socio, con le modalità di cui agli articoli 15 e 16 dello Statuto stesso, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.

3. I soci collettivi aderiscono all'AICS tramite le sue strutture territoriali, con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi. Sono inoltre in ogni caso condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.

4. Le affiliazioni sono distinte in due tipologie: tipo A e tipo B. Quest'ultima si differenzia per essere comprensiva delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere altre tipologie di affiliazione, funzionali allo sviluppo e al consolidamento dell'attività associativa.

5. Qualunque sia la sua tipologia, la richiesta di affiliazione, o riaffiliazione, può essere presentata in qualsiasi momento. La sua validità decorre dal giorno in cui è stata ratificata dalla Direzione Nazionale sino al 31 agosto successivo a tale giorno. I soci collettivi che richiedono un'affiliazione di tipo B, purché essi non siano Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, possono richiedere un'affiliazione che abbia validità per anno solare, che decorre quindi dal giorno in cui è stata ratificata dalla Direzione Nazionale sino al 31 dicembre, dello stesso anno, successivo a tale giorno.

6. E' concessa una proroga tecnica di 3 mesi (sino al 30 novembre successivo, o sino al 31 marzo per le affiliazioni che hanno validità anno solare) per consentire ai soci collettivi di procedere al loro rinnovo. Trascorso tale termine, essi cessano di essere affiliati, sino a quando non viene ratificata una nuova richiesta di affiliazione.

7. La quota di affiliazione che i Comitati territoriali devono versare alla Direzione Nazionale è annualmente deliberata dalla stessa, ed è diversa a seconda della tipologia di affiliazione prescelta. Le modalità del versamento di tale quota sono stabilite di concerto con gli uffici nazionali. La Direzione Nazionale può inoltre annualmente deliberare che una parte di tale quota sia ristornata ai Comitati Regionali.

8. Il socio collettivo che richiede un'affiliazione di tipo A deve acquistare un minimo di 25 tessere. Per particolari tipologie di soci collettivi, individuate dalla Direzione Nazionale, potrà essere richiesto l'acquisto di un numero minore, o maggiore, di tessere. Anche tale numero è deliberato dalla Direzione Nazionale. Il socio collettivo che richiede un'affiliazione di tipo B deve obbligatoriamente acquistare un minimo di 100 tessere. In caso di soci collettivi aventi sede legale in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il numero minimo di tessere da acquistare obbligatoriamente è ridotto a 60. Per eventuali altre tipologie di affiliazione deliberate dalla Direzione Nazionale, il numero minimo di tessere da acquistare, e il relativo costo, sono deliberati dalla stessa.

9. Fatte salve le deroghe di cui sopra, i soci collettivi che, entro il periodo di validità dell'affiliazione, non raggiungono i minimi d'acquisto previsti, sono sospesi dall'elettorato attivo.

10 Ai sensi dell'art. 3 lettera f) del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1574 del 18 luglio 2017 e successive modificazioni, la Direzione Nazionale, con proprio

atto, regola il numero minimo di atleti nonché delle figure tecniche che ogni asd/ssd affiliata deve tesserare per ogni disciplina sportiva per la quale chiede il riconoscimento del CONI

11. I soci individuali aderiscono all'AICS tramite i soci collettivi di cui sopra, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto della struttura territoriale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi. Le tessere sono di due tipologie: Tessera Associativa e Tessera Associativa di Promozione Sociale. A sua volta la tessera associativa si distingue in due tipologie: Adulti e Giovani, quest'ultima riservata a quanti non abbiano compiuto anagraficamente il 18° anno di età. La Tessera associativa di Promozione Sociale è unica per adulti e giovani, e non può essere rilasciata ai praticanti l'attività sportiva. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere altre tipologie di tesseramento.

12. I soci che svolgono attività sportiva possono chiedere il rilascio anche della tessera sportiva. Essa avrà lo stesso numero della tessera associativa, ed avrà validità solo se accompagnata da quest'ultima. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere l'istituzione di tessere sportive distinte per disciplina o per qualifica.

13. I soci volontari che svolgono attività di volontariato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) possono chiedere il rilascio anche della tessera di volontario. Essa avrà lo stesso numero della tessera associativa, ed avrà validità solo se accompagnata da quest'ultima.

14. Il socio collettivo può rilasciare le tessere ai propri soci solo dal momento in cui la sua domanda di affiliazione è stata ratificata dalla sede nazionale. La tessera ha validità dal momento in cui è stata rilasciata sino al momento in cui conserva validità l'affiliazione del socio collettivo che l'ha rilasciata. E' concessa una proroga tecnica di 3 mesi (sino al 30 novembre successivo o sino al 31 marzo per gli aderenti ai soci collettivi che hanno optato per l'affiliazione con validità anno solare) per consentire ai soci individuali di procedere al rinnovo. In ogni caso, ai fini assicurativi, la tessera è valida per un massimo di 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 10, comma 2 del presente regolamento.

14. La quota di tesseramento che i Comitati territoriali devono versare alla Direzione Nazionale è annualmente fissata dalla stessa, ed è diversa a seconda della tipologia di tesseramento prescelta. La Direzione Nazionale delibera annualmente la quota di tesseramento da ristornare ai Comitati Provinciali, e può inoltre deliberare che una quota di tesseramento sia ristornata anche ai Comitati Regionali.

15. La Direzione Nazionale può inoltre annualmente deliberare un ulteriore ristorno ai Comitati provinciali per ogni tessera da loro rilasciata e i cui dati siano stati resi noti agli uffici della Direzione tramite il software del tesseramento on line. Nessun ulteriore ristorno è attribuito per le tessere rilasciate i cui dati sono stati inviati su supporto cartaceo (ex veline).

Articolo 2: Affiliazione all'AICS e Adesione ad AICS Solidarietà. Procedure da osservare da parte dei soci collettivi.

1. I soci collettivi che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di affiliazione (o di riaffiliazione se già affiliati) al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha stabilito la propria sede legale.

2. Qualora essi, in casi eccezionali e contingenti, si rivolgano ad un Comitato non competente per territorio, tale Comitato, dopo aver messo in atto tutte le procedure per indirizzare il richiedente al Comitato competente, potrà affiliare il socio collettivo solo previo consenso scritto del presidente del Comitato di competenza territoriale, da inviarsi per conoscenza all'ufficio tesseramento.

3. Il consenso, una volta concesso, è valido sino alla sua revoca, e comunque per almeno l'anno associativo in corso.

4. In caso di mancato consenso, il presidente del Comitato territorialmente competente, deve fornire per scritto al Comitato richiedente le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano il non accoglimento della richiesta, inviandone una copia all'ufficio tesseramento

5. Il Presidente del Comitato che aveva formulato la richiesta potrà fare opposizione al diniego rivolgendosi alla Direzione Nazionale, che deciderà inappellabilmente in merito. Nelle more dello

svolgimento della procedura, il Presidente nazionale può far ratificare l'affiliazione.

6. Le modalità con cui presentare le richieste di affiliazione (o di riaffiliazione) sono autonomamente fissate da ciascuna struttura territoriale competente.

7. Alla domanda di prima affiliazione dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto: lo statuto dovrà essere ispirato a principi di democrazia e pari opportunità, essere in regola con le norme di legge in vigore ed essere in armonia con lo statuto nazionale dell'Associazione e con quello della struttura territoriale cui si aderisce. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e nel Registro Unico del Terzo Settore, dovranno obbligatoriamente fornire, di tali atti, una copia registrata;
- in mancanza dell'atto costitutivo o nel caso che gli organi direttivi siano diversi da quelli dell'atto costitutivo, verbale di elezione del Comitato direttivo e del legale rappresentante;
- certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Associazione e dell'eventuale Partita IVA: tale obbligo non sussiste per le Basi Associative Sportive (BAS);
- documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio direttivo
- per le asd/ssd: codice fiscale dei componenti il Consiglio direttivo

Ogni variazione allo statuto e alla composizione degli organi direttivi dovrà essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce, allegando copia del verbale di modifica dello statuto e/o del legale rappresentante, e nel caso delle asd/ssd, anche delle altre cariche sociali. Sino a tale momento, dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti dell'AICS.

Dovranno inoltre essere forniti:

- un indirizzo di posta elettronica dell'associazione e/o del suo Presidente;
- un numero telefonico dell'associazione e/o del suo presidente

8 Alla domanda di riaffiliazione non dovrà essere allegata nessuna documentazione, salvo che il socio collettivo non abbia variato uno dei seguenti elementi:

- statuto sociale;
- denominazione sociale;
- sede legale;
- legale rappresentante;
- per le asd/ssd: componenti del consiglio direttivo;

In tali casi, la domanda di riaffiliazione dovrà essere accompagnata da copia del verbale di approvazione di tali modifiche e, se variato, da copia del nuovo statuto sociale.

9 La domanda di affiliazione (o riaffiliazione) dovrà essere accompagnata dalla quota sociale prevista, annualmente fissata dalla struttura territoriale competente.

10 Il socio collettivo dovrà inoltre acquistare il numero di tessere previsto per la propria tipologia di affiliazione. Il costo delle tessere è autonomamente fissato dalla struttura territoriale cui esso aderisce. Qualunque sia la tipologia di affiliazione, per il socio collettivo è d'obbligo il tesseramento di tutti i componenti il consiglio direttivo.

11 Qualunque sia la tipologia di affiliazione, con eccezione delle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, di Enti del Terzo settore e di altri soci collettivi per i quali esistono eventualmente specifiche disposizioni di legge, il consiglio direttivo deve essere formato da almeno 3 membri.

12. Le organizzazioni di volontariato che chiedono l'affiliazione all'AICS, presentano contestualmente, tramite il programma di tesseramento on line, richiesta di adesione ad AICS Solidarietà.

Articolo 3 Affiliazione all'AICS e adesione ad AICS Solidarietà. Procedure da osservare da parte dei comitati territoriali

1. Il Comitato territoriale competente, ricevuta la richiesta di affiliazione, decide sul suo accoglimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto.

2. Qualora la richiesta sia accolta, compila il modulo di affiliazione in ogni sua parte, obbligatoriamente utilizzando il programma di tesseramento on line, secondo le istruzioni diramate

dalla Direzione Nazionale e con le procedure più avanti descritte.

3. Qualora esso invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà non accettarla, osservando le modalità di cui al successivo articolo 5.

4. E' obbligatorio compilare la richiesta di affiliazione (o riaffiliazione), utilizzando lo specifico software del tesseramento on line. Una volta compilata, la richiesta dovrà essere stampata in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del socio collettivo che chiede l'affiliazione e dal Presidente del Comitato territoriale. Una copia dovrà essere consegnata al socio collettivo richiedente l'affiliazione e l'altra dovrà essere conservata agli atti d'ufficio. La richiesta di affiliazione (o riaffiliazione), sottoscritta dal legale rappresentante del socio collettivo richiedente, andrà inviata agli uffici nazionali esclusivamente on line, tramite la funzione "allegati" del suddetto software.

5. Nel caso si tratti di prima affiliazione (con eccezione delle ASD/SSD che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le cui procedure sono regolamentate dal successivo comma 6), i comitati territoriali dovranno inoltre obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, esclusivamente tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, copia dello statuto del socio collettivo richiedente l'affiliazione. Nel caso si tratti di riaffiliazione, (con eccezione delle ASD/SSD che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le cui procedure sono regolamentate dal successivo comma 7) se sono intervenute le modifiche di cui al precedente art. 2 comma 7, i comitati territoriali dovranno inoltre inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, copia del verbale attestante l'approvazione di tali modifiche e, se variato, copia del nuovo statuto sociale.

6. Nel caso si tratti di prima affiliazione di una ASD/SSD che chiede di essere iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i comitati territoriali dovranno obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, i seguenti documenti del socio collettivo richiedente l'affiliazione:

- atto costitutivo e statuto registrati;
- certificato di attribuzione del codice fiscale e dell'eventuale Partita IVA;
- documento d'identità del legale rappresentante;
- richiesta di affiliazione firmata dal legale rappresentante dell'ASD/SSD e dal presidente del Comitato Territoriale;
- verbali attestanti le ultime modifiche eventualmente apportate allo statuto originariamente approvato;

7. Nel caso si tratti di riaffiliazione di una ASD/SSD già iscritta nel Registro, i comitati territoriali dovranno obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, i seguenti documenti del socio collettivo richiedente la riaffiliazione:

- richiesta di riaffiliazione firmata dal legale rappresentante dell'ASD/SSD e dal presidente del Comitato Territoriale;
- verbali attestanti le modifiche eventualmente apportate alla sede, al legale rappresentante, ai componenti il consiglio direttivo e allo statuto originariamente approvato, nonché in tal caso copia del nuovo statuto;

8. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i comitati territoriali, tramite il programma di tesseramento on line, devono informare, ai sensi di legge, i soci collettivi asd/ssd richiedenti l'affiliazione o la riaffiliazione, e acquisirne il consenso, che i loro dati personali saranno comunicati al CONI per la gestione del suddetto registro e per finalità di marketing del CONI stesso, che potrà contattarli in merito ad iniziative promo-pubblicitarie.

9. Nel caso di socio collettivo che richiede l'affiliazione di tipo B, i comitati territoriali dovranno inviare contestualmente alla Direzione Nazionale, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, la dichiarazione attestante il prelievo, da parte del socio collettivo, del numero di tessere previsto dall'articolo 1, comma 8 del presente regolamento.

10 Nel caso di socio collettivo che richiede l'adesione ad AICS Solidarietà, la richiesta dovrà essere stampata in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante

del socio collettivo che chiede l'affiliazione e dal Presidente del Comitato territoriale. Una copia dovrà essere consegnata al socio collettivo richiedente l'affiliazione e l'altra dovrà essere inviata agli uffici nazionali esclusivamente on line, tramite la funzione "allegati" del suddetto software.

11. In ogni caso, i comitati territoriali dovranno provvedere contestualmente al pagamento, alla Direzione Nazionale, delle quote di affiliazione previste.

12. Qualora le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) abbiano chiesto l'iscrizione nello specifico Registro nazionale o le basi associative sportive (BAS) abbiano chiesto l'iscrizione nella Sezione parallela di tale Registro, i comitati territoriali invieranno tale richiesta agli uffici nazionali tramite il suddetto software, compilando tutti i campi richiesti.

13. Dopo che l'affiliazione è stata ratificata dagli uffici nazionali, i comitati territoriali consegneranno al socio collettivo affiliato il certificato di adesione e gli altri documenti ad esso allegati.

Articolo 4 Affiliazione e adesione ad AICS Solidarietà. Procedure da osservare da parte degli uffici nazionali

1. Gli uffici nazionali, ricevuta la richiesta dei comitati territoriali, controlleranno la sussistenza dei requisiti per procedere alla ratifica dell'affiliazione, ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Se la domanda può essere ratificata, invieranno tramite e-mail al Comitato territoriale il certificato di adesione e i documenti ad esso allegati, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta di affiliazione. Se è stata presentata anche richiesta di adesione da parte di un'associazione di volontariato, invieranno inoltre al Comitato territoriale, sempre tramite e-mail, il certificato di adesione ad AICS Solidarietà.

3. Se la domanda non può essere ratificata per mancanza dei requisiti o della documentazione prescritta, chiederanno al Comitato territoriale, tramite la specifica funzione del tesseramento on line, l'integrazione di quanto mancante. La ratifica sarà effettuata solo qualora il Comitato provveda a fornire la documentazione richiesta.

4. Trascorsi sette giorni dalla richiesta pervenuta dagli uffici senza che il Comitato abbia provveduto a soddisfarla, la domanda di affiliazione sarà respinta. Le motivazioni saranno comunicate a tutti gli interessati.

Articolo 5. Non accoglimento delle richieste di affiliazione. Procedure da osservare

1. Qualora il Comitato territoriale competente ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento di una richiesta di affiliazione, con deliberazione motivata del proprio Consiglio Direttivo potrà non accettarla.

2. Tale deliberazione dovrà essere inviata al richiedente e in copia alla Direzione Nazionale, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, o avverso la mancata risposta nei termini suddetti, il legale rappresentante del soggetto richiedente l'affiliazione potrà proporre ricorso scritto alla Direzione Nazionale.

4. Copia di tale ricorso dovrà essere inviata alla struttura territoriale che ha respinto la richiesta.

5. La Direzione Nazionale, nel caso che il diniego sia motivato e documentato, respingerà il ricorso. In caso contrario, disporrà che si proceda all'affiliazione.

6. Qualora la Direzione Nazionale ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento di una richiesta di affiliazione inoltrata dalla struttura territoriale competente, con deliberazione motivata potrà non accettarla.

7. Tale deliberazione dovrà essere inviata al comitato territoriale richiedente e in copia al Collegio dei Garanti, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta.

8. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, o avverso la mancata risposta nei termini suddetti, il legale rappresentante del comitato territoriale richiedente l'affiliazione potrà proporre ricorso scritto al Collegio dei Garanti.

9. Il Collegio dei Garanti, nel caso che il diniego sia motivato e documentato, respingerà il ricorso. In caso contrario, disporrà che si proceda all'affiliazione.

Articolo 6 Tesseramento. Procedure da osservare da parte dei soci

1. I soci individuali che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di tesseramento al socio collettivo cui intendono aderire. ~~2.~~ Tale richiesta li vincola al rispetto di quanto prescritto dallo statuto nazionale, dallo statuto del socio collettivo cui aderiscono, dallo statuto della struttura territoriale a cui il socio collettivo è affiliato.

3. Le modalità di presentazione della richiesta sono autonomamente fissate da ciascun socio collettivo che, ricevuta la richiesta di tesseramento, decide sul suo accoglimento, ai sensi di quanto previsto dallo statuto nazionale, dallo statuto della struttura territoriale a cui esso è affiliato e dal proprio statuto.

4. Qualora la richiesta sia accolta, rilascia la tessera AICS con procedure autonomamente stabilite, utilizzando le seguenti modalità:

- direttamente, previo preventiva acquisizione delle tessere presso il Comitato territoriale competente. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di stampa tessere prevista dal tesseramento on line;
- delegando al rilascio il Comitato territoriale, al quale preventivamente trasmettono le richieste di tesseramento loro pervenute. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di richiesta rilascio tessere prevista dal tesseramento on line.

5. Qualora esso invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà non accettarla, osservando le modalità previste dal proprio statuto.

6. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, il richiedente il tesseramento potrà proporre ricorso al competente organismo statutario del socio collettivo cui ha chiesto di aderire, nei termini previsti dallo stesso statuto. Avverso la decisione di tale organismo statutario, le parti possono ricorrere, nei successivi 30 giorni all'adozione della decisione, al Collegio Provinciale dei Proviviri.

7 In ogni caso, qualunque siano le modalità di rilascio scelte, i soci collettivi sono tenuti a comunicare obbligatoriamente al comitato territoriale competente, anche ai fini assicurativi, almeno i seguenti dati dei propri soci individuali:

- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Codice Fiscale;
- Indirizzo completo;

11. Ai sensi dell'allegato A al citato Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i soci collettivi asd/ssd per i componenti il loro consiglio direttivo e per i loro soci atleti e tecnici tesserati devono inoltre fornire obbligatoriamente i seguenti dati:

- Qualifica sociale (per i componenti del consiglio direttivo. Legale Rappresentante, Presidente, Responsabile di Sezione, Vice Presidente, Consigliere);
- Qualifica sportiva (Dirigente, tecnico, Ufficiale di Gara, Atleta Agonista, Atleta praticante)
- Tipo (Dilettantistico, Professionistico)
- Stagione sportiva
- Settore sportivo;
- Disciplina sportiva.

Articolo 7 Tesseramento. Procedure da osservare da parte dei Comitati territoriali

1. I Comitati territoriali, ricevuta la richiesta di acquisto tessere da parte dei soci collettivi, procedono al loro rilascio con procedure autonomamente fissate dagli stessi, utilizzando le seguenti modalità:

- direttamente, previo preventiva acquisizione delle richieste di tesseramento da parte del socio collettivo. Allo scopo, essi possono utilizzare la procedura di stampa tessere prevista dal programma di tesseramento on line;
- delegando al rilascio il socio collettivo competente. Allo scopo, i soci collettivi abilitati

possono utilizzare anche la procedura di richiesta rilascio tessere e/o stampa tessere prevista dal programma di tesseramento on line.

2. Qualunque siano le modalità di rilascio scelte, i comitati territoriali sono tenuti a comunicare agli uffici nazionali, tramite lo specifico software del tesseramento on line, sia ai fini assicurativi, sia per aver diritto al rimborso di cui all'articolo 1 comma 21 del presente regolamento, almeno i seguenti dati dei propri soci individuali:

- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Indirizzo completo.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i comitati territoriali, tramite il programma di tesseramento on line, devono informare, ai sensi di legge, i soci individuali tesserati per asd/ssd affiliate, e acquisirne il consenso, che i loro dati personali saranno comunicati al CONI per la gestione del suddetto registro e per finalità di marketing del CONI stesso, che potrà contattarli in merito ad iniziative promo-pubblicitarie.

Articolo 8 Adesione all'AICS di associazioni di secondo livello nazionale o territoriale

1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, possono inoltre aderire all'AICS sia a livello nazionale sia su base regionale o locale, Associazioni di secondo livello che abbiano finalità affini e complementari. Per quanto riguarda l'attività sportiva, è vietata l'adesione all'AICS di associazioni di secondo livello.

2. Le richieste di adesione di Associazioni a carattere nazionale debbono essere indirizzate al Presidente Nazionale, e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente dell'Associazione, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- La Direzione Nazionale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione, i diritti elettorali e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS. Qualora la Direzione Nazionale invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà, con deliberazione motivata, non accettarla.

3. Le richieste di adesione di Associazioni di secondo livello a carattere regionale debbono essere indirizzate al Presidente del Comitato Regionale competente, e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente regionale territorialmente competente, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- Il competente organo regionale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS. Qualora il Comitato Regionale ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta, potrà con deliberazione motivata non accettarla.

4. Le richieste di adesione di Associazioni di secondo livello a carattere locale debbono essere indirizzate al Presidente del Comitato Provinciale competente e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente provinciale territorialmente competente, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS. Qualora il Comitato Provinciale ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta, potrà con deliberazione motivata non accettarla.

5. La durata delle adesioni e le modalità di revoca o cessazione sono fissate dagli accordi tra le parti.

6. All'affiliazione delle proprie basi associative e al rilascio delle tessere alle stesse, provvede

direttamente il soggetto collettivo di secondo livello aderente, con eccezione di quei soggetti collettivi già precedentemente affiliati all'AICS, che dovranno continuare a rivolgersi al comitato territoriale competente.

7. Ai fini congressuali e del ristoro del tesseramento, tutte le basi associative dei soggetti collettivi di secondo livello aderenti, appartengono ai comitati territoriali competenti.

Articolo 9 Adesione dell'AICS ad altri Enti o Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 5 dello statuto, l'AICS può inoltre aderire ad altri enti ed associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali.

2. La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, delibera su tali adesioni, sul loro rinnovo e sulla loro cessazione.

3. La delibera di adesione dovrà prevedere le condizioni e i costi di partecipazione.

Articolo 10 Tutele assicurative a favore dei soci individuali e dei soci collettivi

1. Tutte le tessere associative rilasciate ai soci individuali sono comprensive di tutela assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi. Esse, inoltre, con eccezione di quelle denominate di "promozione sociale", sono comprensive di tutela assicurativa contro gli infortuni.

2. Per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, ai sensi del DPCM 16 aprile 2008 e successive modificazioni, è obbligatorio il rilascio di tessere provviste di tutela assicurativa per le conseguenze degli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soci collettivi.

La tutela assicurativa opera a condizione che le attività suddette si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi dell'AICS.

La tutela assicurativa consiste, in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione in favore degli aventi diritto di un capitale non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e, in caso di una invalidità permanente, nella erogazione di un indennizzo calcolato secondo i criteri stabiliti dalla suddetta normativa, dedotta l'eventuale franchigia.

I costi delle suddette tutele assicurative sono compresi nel costo della tessera base.

3. Per i soci degli Enti del Terzo Settore tesserati in qualità di volontari che svolgono attività ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, è obbligatorio il rilascio delle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 18 del decreto stesso. In particolare, è obbligatorio il rilascio di tessere provviste di tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui allo stesso articolo 18. I costi delle tutele assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi sono compresi nel costo della tessera base. I costi per la tutela assicurativa contro le malattie, se non compresi nella tessera base, sono invece conseguenti alla stipula di una specifica polizza integrativa, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano.

4. Le tutele assicurative decorrono automaticamente all'atto del rilascio della tessera. Nel caso di tessera rilasciata tramite il software del tesseramento on line, esse decorrono dopo un'ora successiva all'attribuzione del numero di tessera. Negli altri casi, decorrono dalla mezzanotte del giorno del rilascio della tessera. La Direzione Nazionale può inoltre prevedere la stipula di ulteriori polizze il cui costo può essere compreso nel costo della tessera.

5. Per tutte le tipologie di soci individuali, la Direzione Nazionale può inoltre deliberare la possibilità di stipulare polizze assicurative integrative, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano. Le polizze integrative sono stipulate obbligatoriamente tramite il programma di tesseramento on line, e decorrono dalla data e ora del loro invio on line alla Direzione Nazionale.

6. Per tutte le tipologie di soci collettivi la Direzione Nazionale stipula polizze di tutela assicurativa di responsabilità civile verso terzi e di tutela legale per i membri del Consiglio Direttivo. Esse sono stipulate automaticamente all'atto della ratifica dell'affiliazione e decorrono dalla mezzanotte del giorno della ratifica stessa.

La Direzione Nazionale può inoltre deliberare la possibilità di stipulare polizze assicurative integrative, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano. Le polizze integrative sono stipulate obbligatoriamente tramite il programma di tesseramento on line, e decorrono dalla data e ora del loro invio on line alla Direzione Nazionale.

7. La Direzione Nazionale stabilisce le tipologie di rischi da assicurare, i massimali e le franchigie da applicare e le compagnie assicurative con le quali stipulare tali polizze, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa. Di concerto con la compagnia assicuratrice, la Direzione Nazionale stabilisce inoltre le modalità con le quali presentare le denunce d'infortunio e tutte le altre denunce connesse ai rischi assicurati.

8. La validità delle coperture assicurative per i soci individuali è subordinata alla validità della loro tessera associativa e alla validità dell'affiliazione del socio collettivo cui esso aderisce.

La validità delle coperture assicurative per i soci collettivi è subordinata alla validità della loro affiliazione, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 11 Utilizzo del logo e della denominazione AICS

1. Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, il logo AICS e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'associazione e possono essere utilizzati esclusivamente dalle strutture territoriali dell'AICS.

2. Se autorizzati dalle strutture territoriali cui sono affiliati, logo e denominazione possono essere utilizzati anche dai soci collettivi.

3. L'utilizzo del logo e della denominazione da parte di altre associazioni aderenti all'AICS è autorizzato dalla struttura territoriale cui essi hanno aderito.

4. Per utilizzare logo e denominazione, i soggetti interessati devono farne richiesta scritta alla struttura territoriale cui sono affiliati o aderenti. La richiesta potrà riguardare l'utilizzo per il complesso delle attività svolte o quello per specifiche manifestazioni.

5. La struttura territoriale competente potrà, a sua assoluta discrezione, accogliere o meno la richiesta. E' in ogni caso tenuta a rispondere per scritto ai richiedenti entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta. In caso contrario la richiesta si ritiene accolta.

6. Nel caso la richiesta sia accolta, nell'autorizzazione saranno specificati i termini, le modalità e i limiti di utilizzo. Se l'autorizzazione riguarda l'utilizzo per il complesso delle attività, essa si ritiene valida sino a revoca. Se l'autorizzazione riguarda l'utilizzo per specifiche manifestazioni, essa si ritiene valida solo sino al termine delle stesse.

7. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della struttura territoriale che le ha rilasciate. La revoca deve essere comunicata per scritto al soggetto interessato ed ha efficacia sin dalla sua pronuncia.

8. Il mancato rinnovo dell'affiliazione o dell'adesione nei termini di cui al presente regolamento comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione concessa.

9. Ogni uso non autorizzato è passibile di ricorso alle autorità competenti nei termini di legge.

Articolo 12 Cessazione dell'affiliazione

1. La qualifica di socio collettivo si perde solo nei casi e per le ragioni contemplati dall'articolo 20 dello statuto.

2. Quando tale perdita è conseguenza di provvedimenti disciplinari, legittimati all'emanazione degli stessi sono solo gli organi di giustizia di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda lo status di socio, il socio collettivo cessa di essere tale se non provvede al rinnovo dell'affiliazione, entro i tre mesi successivi alla sua scadenza. In ogni caso, riacquista tale status se quando procede, anche successivamente a riaffiliarsi.

4. La revoca dell'affiliazione si ha solo a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato anche intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia.

5. La delibera di revoca dell'affiliazione del socio collettivo affiliato, è assunta di norma dal comitato territoriale competente.

6. Nel caso che esso, entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dei fatti che possono

portare alla revoca, si astenga dall'intervenire, la delibera sarà assunta dalla Direzione Nazionale, se venuta a conoscenza di tali fatti.

7. La Direzione Nazionale, qualora accerti il verificarsi delle condizioni che possono portare alla revoca dell'affiliazione, può in ogni caso intervenire in qualsiasi momento.

8. In caso di revoca dell'affiliazione, l'organismo che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio collettivo interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di pec. Il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi.

9. Se la decisione è stata assunta dal Comitato territoriale competente, il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, entrambe le parti possono proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

10. Se la decisione è stata assunta dalla Direzione Nazionale, il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente. Contro la decisione del Collegio Nazionale dei Garanti, entrambe le parti possono proporre ricorso al Procuratore Sociale, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

11. La radiazione di un socio collettivo si ha solo a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'Associazione, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.

12. La delibera di radiazione del socio collettivo affiliato è assunta dal Collegio provinciale dei Probiviri.

13. Il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata. Contro la decisione del Collegio Nazionale dei Garanti, entrambe le parti possono proporre ricorso al Procuratore Sociale, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

14. Qualsiasi richiesta di provvedimento, qualsiasi provvedimento o qualsiasi ricorso avverso i provvedimenti presi, dovrà essere presentata in forma scritta. Tutte le decisioni dovranno essere tempestivamente comunicate per scritto a tutti gli interessati.

Articolo 13 Cessazione del tesseramento

1. La qualifica di socio individuale si perde solo nei casi e per le ragioni contemplati dall'articolo 21 dello statuto.

2. Quando tale perdita è conseguenza di provvedimenti disciplinari, legittimati all'emanazione degli stessi sono solo gli organi di giustizia di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Per quanto riguarda il rinnovo del tesseramento, il socio individuale perde i diritti legati all'essere tale se non vi provvede entro i tre mesi successivi alla sua scadenza.

4. La revoca del tesseramento si ha solo a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.

5. La delibera di revoca del tesseramento può essere assunta sia dal competente organismo del socio collettivo a cui il socio individuale è iscritto, sia dal Comitato territoriale presso il quale tale socio collettivo è affiliato, a seconda di chi ha accertato la circostanza per la quale viene emessa la revoca.

6. In caso di revoca del tesseramento, il soggetto che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

7. Se la decisione è stata assunta dal socio collettivo, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso agli organismi di garanzia di tale socio collettivo, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 6. Contro la decisione di tali organismi, il socio individuale può proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

8. Se la decisione è stata assunta dal Comitato territoriale, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, nei termini e con le modalità di cui al

precedente comma 6. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, entrambe le parti possono proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

9. La radiazione, l'espulsione o la sospensione di un socio individuale si ha solo a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.

10. La delibera di radiazione, espulsione o sospensione del socio individuale tesserato, può essere assunta solo dal competente Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo art.14 del presente regolamento.

11. Contro la decisioni del competente Collegio dei Probiviri, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

12 In caso di radiazione, espulsione o sospensione, il soggetto che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

13 Qualsiasi richiesta di provvedimento, qualsiasi provvedimento o qualsiasi ricorso avverso i provvedimenti presi, dovrà essere presentato in forma scritta. Tutte le decisioni dovranno essere tempestivamente comunicate per scritto a tutti gli interessati

TITOLO 2 L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 Procedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Principi generali

1. I soci che violano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, sono soggetti a procedimenti disciplinari. Ai sensi dell'articolo 55 dello statuto sono competenti in materia di procedimenti nei confronti dei dirigenti nazionali, regionali e provinciali solo gli organi di giustizia di livello nazionale. Per dirigenti nazionali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello nazionale. Per dirigenti regionali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello regionale. Per dirigenti provinciali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello provinciale.

2. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto, i procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale provvedimento.

3. Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione. Sono legittimati a chiedere l'avvio di un procedimento i soci individuali e collettivi in regola con il tesseramento o l'affiliazione.

4. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto, gli aventi titolo a chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare, esclusi quelli di natura tecnica, devono rivolgersi, affinché ne promuova l'avvio, al Procuratore Sociale cui sono affidate, ai sensi dell'art. 57 dello statuto, le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e garanzia interna. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia associativa sia in quella sportiva.

5. Ogni richiesta di intervento del Procuratore Sociale dovrà essere formulata per scritto entro 15 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della circostanza oggetto di richiesta d'avvio del procedimento.

6. Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli Organi di Giustizia dell'Associazione, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi. A norma degli articoli 34 e 36 dello statuto, sono Organi di Giustizia i Collegi dei Probiviri, il Collegio dei Garanti, il Procuratore Sociale.

7. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è competente circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali, e le controversie dei soci collettivi affiliati con la struttura territoriale di competenza. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.

8 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente in primo grado circa le questioni disciplinari relative ai dirigenti provinciali, regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali con quella nazionale. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti. E' inoltre demandato al Collegio, ai sensi dell'articolo 55 dello statuto, il tentativo obbligatorio di conciliazione di controversie tra le parti, prima del ricorso al Collegio Arbitrale

9. Il Collegio Nazionale dei Garanti è competente organo di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dai Collegi dei Probiviri, ed è inoltre organo di seconda istanza circa le controversie che dovessero insorgere tra le strutture territoriali con quelle nazionali.

10. Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi. I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva debbono contemplare i comportamenti considerati violazioni della normativa, le sanzioni da infliggere per tali violazioni, gli organi di giustizia sportiva competenti alla somministrazione di tali sanzioni. Essi devono inoltre disciplinare lo svolgimento dei procedimenti, garantire il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo e devono prevedere almeno un doppio grado di giudizio.

11. I regolamenti suddetti sono predisposti dai membri delle commissioni tecniche relative, e approvati dalla Direzione Nazionale. Essi devono prevedere un organo di giustizia sportiva di carattere nazionale e deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.

12. I soci individuali e collettivi dell'AICS riconoscono inoltre esplicitamente, ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge, la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari. Le procedure del ricorso al Collegio arbitrale sono disciplinate dall'art. 27 dello statuto. Ogni richiesta deve essere formulata per scritto al Presidente Nazionale.

13. Ai sensi dell'art.28 dello statuto, per i soci individuali e collettivi è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, con le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni.

14. I membri degli organi di giustizia in conflitto d'interesse con la decisione da assumere o con il socio oggetto di procedimento, sono tenuti ad astenersi dal giudizio. Il giudizio espresso da un organo in cui un membro è in conflitto d'interesse, è nullo. Se l'accertamento di tale conflitto avviene quando il provvedimento ha già avuto i suoi effetti, il provvedimento è annullato.

Articolo 15 Norme per l'avvio e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e la presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti inflitti

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, si chiedi l'instaurazione di un procedimento disciplinare per violazioni dell'attività associativa, ci si dovrà obbligatoriamente rivolgere per scritto al Procuratore Sociale. Ogni procedimento promosso da organi diversi da quelli competenti è comunque nullo.

2. Se la richiesta riguarda dirigenti nazionali, regionali o provinciali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Nazionale.

3. Se la richiesta riguarda dirigenti regionali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Regionale competente.

4. Se la richiesta riguarda dirigenti provinciali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Provinciale competente.

5. Qualsiasi richiesta di apertura di procedimento che non rispetta le norme dello statuto e del presente regolamento, deve essere respinta dall'Organo che l'ha ricevuta, sino a quando non viene perfettamente regolarizzata a cura del proponente il provvedimento.
6. Il Procuratore Sociale, sulla base della documentazione pervenuta, ha la facoltà di archiviare la richiesta o di chiedere l'apertura del procedimento. Egli deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
7. Egli ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.
8. Qualora sulla base della documentazione in suo possesso esso decida che non si debba instaurare il procedimento, dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli interessati entro sette giorni dalla data della sua decisione.
9. Qualora egli decida invece che ci sono le condizioni per chiedere l'avvio del procedimento disciplinare, egli deve trasmettere la documentazione in suo possesso all'organo di giustizia competente ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento.
10. Della richiesta di avvio del procedimento egli deve inoltre obbligatoriamente dare comunicazione scritta sia al soggetto nei confronti dei quali il procedimento è stato promosso sia a tutti gli altri soggetti interessati ai sensi del presente articolo, contestualmente alla sua decisione.
11. Nella comunicazione devono essere riportati la violazione contestata, il soggetto che l'ha contestata e l'organismo statutario a cui è affidato il giudizio.
12. L'Organo di Giustizia competente deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta di avvio del procedimento è stata ricevuta.
13. Esso ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.
14. In ogni caso, è obbligatoriamente tenuto a convocare il soggetto interessato all'eventuale provvedimento. Il giorno e l'ora della convocazione devono essere comunicati all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo e possibilmente concordati con lo stesso.
15. Se l'Organo di Giustizia competente ritiene, a suo giudizio, che i fatti accertati siano meritevoli di sanzione, può, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, infliggere il provvedimento di sospensione cautelare, di sospensione a tempo determinato, o di espulsione, a seconda della gravità dei fatti accertati. In ogni caso, ai sensi dello stesso articolo, i provvedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento nel quale siano stati garantiti il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo.
16. Se l'Organo di Giustizia competente ritiene invece, a suo giudizio, che i fatti accertati non siano meritevoli di sanzione, non infligge alcun provvedimento.
17. L'esito del procedimento deve essere obbligatoriamente comunicato per scritto al socio interessato, entro 7 giorni dalla sua adozione, da parte dell'organo di giustizia che l'ha deliberato. Nella comunicazione devono essere riportati la motivazione del provvedimento, la sanzione eventualmente adottata, l'organo statutario a cui è affidata la possibilità di ricorrere avverso tale provvedimento e le modalità con le quali è possibile presentare il ricorso.
18. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al Procuratore Sociale e a tutti gli altri soggetti interessati ai sensi del presente articolo.
19. Ogni provvedimento assunto da organi diversi da quelli competenti o che non rispetta le procedure previste dallo statuto e dal regolamento, è comunque nullo.
20. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione concernente il provvedimento assunto, il socio interessato ha facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento adottato.
21. Il ricorso deve essere presentato all'organo di giustizia competente ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento.
22. I ricorsi debbono essere presentati per scritto, con ampia libertà di mezzi.
23. Copia del ricorso deve essere trasmessa anche al Procuratore Sociale.
24. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello nazionale, regionale o locale, copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente nazionale.
25. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello regionale, copia

dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente regionale.

26. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello provinciale copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente provinciale.

27. Qualsiasi ricorso che non rispetta le norme dello statuto e del presente regolamento deve essere respinto sino a quando non viene perfettamente regolarizzato a cura del ricorrente.

28. L'Organo di Giustizia competente ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.

29. In ogni caso, è obbligatoriamente tenuto a convocare il soggetto interessato all'eventuale provvedimento. Il giorno e l'ora della convocazione devono essere comunicati all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo e possibilmente concordati con lo stesso.

30. L'Organo di Giustizia competente può confermare la sanzione inflitta, annullarla in tutto o in parte o ridurla. In ogni caso deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.

31. L'esito del ricorso deve essere obbligatoriamente comunicato per scritto al socio interessato, entro 7 giorni dalla sua adozione, da parte dell'organo di giustizia che l'ha deliberato. Nella comunicazione devono essere riportati la motivazione del provvedimento e la sanzione adottata.

32. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al procuratore Sociale e a tutti gli altri soggetti gli altri interessati ai sensi del presente articolo.

33. In caso di inadempienza da parte del competente organo di Giustizia nei termini previsti dal presente regolamento, provvede il Procuratore Sociale, autonomamente o su richiesta del Presidente Nazionale.

Articolo 16. Ricorso ad organi diversi da quelli associativi

1. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, con la loro adesione si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.

2. Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto essi, per particolari e giustificati motivi, possono comunque chiedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

3. La deroga motivata è chiesta per scritto al Presidente Nazionale.

4. Sulla deroga si pronuncia la Direzione Nazionale, che entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

5. Decorso inutilmente il termine concesso, scatta il silenzio assenso e la deroga si ritiene concessa.

Articolo 17 Riabilitazione, Grazia, Amnistia e Indulto

1. Ai sensi dell'art.25 dello statuto, il socio nei cui confronti è stata emessa una sanzione, decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta, può chiedere la riabilitazione. La richiesta di riabilitazione deve essere presentata per scritto al Collegio Nazionale dei Garanti. La riabilitazione è concessa se il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta.

2. Ai sensi dello stesso articolo, il socio nei cui confronti è stata emessa una sanzione, purché abbia scontato almeno la metà della stessa o, in caso di radiazione, siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo, può chiedere la grazia. La richiesta di grazia deve essere presentata per scritto al Presidente Nazionale.

3. A tutte le richieste di riabilitazione o grazia deve essere data risposta scritta e motivata entro e non oltre 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

4. Ai sensi dello stesso articolo, la Direzione Nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del provvedimento. La deliberazione può essere adottata su istanza del Presidente Nazionale o della maggioranza dei membri della Direzione, che ne chiedono al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile.

TITOLO 3: STRUTTURE TERRITORIALI E CENTRALI: NORME PER IL FUNZIONAMENTO

Articolo 18 Costituzione, commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali.

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 dello statuto, la Direzione Nazionale, qualora ne ravveda la necessità, può costituire, nelle Regioni e nelle Province che ne sono prive, o di nuova istituzione, Comitati provinciali e/o Comitati regionali.
2. Nella delibera istitutiva, essa deve indicare anche il dirigente o i dirigenti incaricati di attuare la delibera di costituzione e la data entro la quale dovrà essere convocato il congresso per l'elezione degli organi statutari.
3. Con propria delibera, istituisce inoltre i Delegati territoriali provinciali e/o regionali nei casi previsti dagli articoli 32 e 33 dello statuto.
4. Ai sensi dell'art. 31 comma 4 dello statuto, la Direzione Nazionale, qualora ne ravveda la necessità, e per le motivazioni di cui al comma 5 dello stesso articolo, può deliberare il commissariamento delle strutture territoriali periferiche. Il procedimento può essere avviato soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale commissariamento. Qualsiasi altro commissariamento al di fuori delle ipotesi previste dallo statuto è nullo.
5. Possono proporre il Commissariamento il Presidente Nazionale, i membri della Direzione Nazionale e i Comitati Regionali competenti per territorio. La richiesta di commissariamento deve essere formulata per scritto al Presidente Nazionale, che porterà la pratica all'ordine del giorno della Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
6. Il Presidente Nazionale, per conclamata necessità e nell'interesse e tutela dell'Associazione può procedere al commissariamento di una struttura territoriale. Il provvedimento è sottoposto a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.
7. Il presidente Nazionale dispone allo scopo tutti gli accertamenti che ritiene necessari e acquisisce tutta la documentazione che ritiene opportuna, anche avvalendosi sia degli organi di giustizia dell'Associazione (con eccezione dei membri del Collegio Nazionale dei Garanti cui è affidato il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di commissariamento) sia di altri dirigenti nazionali.
8. La Direzione Nazionale, sulla base della documentazione ricevuta e della relazione del Presidente Nazionale, può disporre sia il rigetto della richiesta sia il commissariamento della struttura territoriale in oggetto sia l'acquisizione di ulteriori supplementi di indagine.
9. Nel caso la Direzione deliberi il commissariamento, nella delibera deve indicare anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato. In ogni caso, non può essere nominato chi è in conflitto di interesse con la struttura commissariata o in conflitto con i dirigenti della stessa. La delibera deve essere accompagnata da una relazione attestante l'istruttoria effettuata in merito alle motivazioni che giustificano il commissariamento.
10. Il commissario assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi da parte della Direzione stessa. Tale proroga deve essere oggetto di ulteriore deliberazione motivata. Entro tali termini deve essere convocato il Congresso Straordinario della struttura commissariata.
11. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso deve essere inviato per scritto entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la comunicazione. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
12. Ai sensi dell'art. 31 comma 13 dello statuto, la Direzione nazionale può inoltre, con propria motivata delibera, e per le motivazioni di cui al comma 5 dello stesso articolo, disporre nei confronti delle strutture territoriali periferiche, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al miglior funzionamento delle stesse, incaricando uno o più dei suoi membri di tali

istruttorie;

13. Ai sensi dell'art. 31 comma 3 dello statuto, può infine, con propria motivata delibera, e per le motivazioni di cui al comma 5 dello stesso articolo, sciogliere le strutture territoriali periferiche e/o revocare i delegati territoriali, dopo aver incaricato uno o più dei suoi membri dell'istruttoria. La delibera deve essere accompagnata da una relazione attestante l'istruttoria effettuata in merito alle motivazioni che giustificano lo scioglimento o la revoca.

14. Copia della delibera che dispone il commissariamento, lo scioglimento o gli accertamenti di cui ai commi precedenti, deve essere inviata alla struttura territoriale interessata e al Comitato Regionale di competenza.

15. Ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, per nessun motivo, le strutture territoriali periferiche possono essere costituite con atto autonomo e diverso dalla delibera della Direzione Nazionale o possono essere sciolte da organi diversi dalla Direzione Nazionale.

Articolo 19 Funzionamento delle strutture territoriali.

1. Ai sensi dell'art. 29 dello statuto, l'organizzazione dell'AICS si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio.

2. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, o di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.

3. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento, che non devono essere in contrasto lo Statuto e con il regolamento nazionali.

4. Statuti e regolamento vanno eventualmente adeguati ogni qualvolta sono modificati lo statuto e il regolamento nazionali, nei termini previsti dagli stessi e se ne ricorre la necessità.

5. In prima applicazione, in attuazione della norma transitoria lettera c) dello statuto, le strutture territoriali, devono armonizzare entro i termini fissati dalla norma transitoria stessa il loro statuto alle prescrizioni dello statuto nazionale e inviare copia del nuovo statuto alla Direzione Nazionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso, affinché, ai sensi dell'articolo 30 comma 3 dello statuto nazionale, esso sia approvato dalla Direzione Nazionale, che può incaricare uno o più dirigenti nazionali, nonché componenti dei propri uffici, di effettuare l'istruttoria in merito.

6. Successivamente, ogni modifica apportata allo statuto, deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Nazionale, ai fini della sua approvazione.

7. Le assemblee delle strutture territoriali sono insediate dai rispettivi presidenti.

8. Le assemblee congressuali sono convocate nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto nazionale. Le Assemblee ordinarie devono essere convocate per scritto almeno 10 giorni prima della data della riunione. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti le assemblee stesse, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dallo statuto di ciascuna struttura territoriale.

Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale. In ogni caso, le strutture territoriali dell'associazione sono tenute a convocare le assemblee due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

9. I Consigli direttivi dei Comitati Provinciali sono insediati dai loro presidenti, entro 20 giorni dalla loro elezione e si riuniscono, in via ordinaria, di norma ogni tre mesi. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti tali consigli direttivi, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, data e orario di svolgimento. In ogni caso, i Comitati provinciali sono tenuti a convocare i loro consigli direttivi almeno due volte l'anno, per l'esame dei bilanci consuntivo e preventivo ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dallo statuto di ciascun Comitato Provinciale. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

10. Il funzionamento delle Direzioni Regionali, qualora previste, è disciplinato dagli statuti dei Comitati Regionali.
11. Le riunioni dei consigli direttivi e delle direzioni regionali sono valide quando è presente la maggioranza dei loro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
12. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è insediato dal Presidente provinciale entro 15 giorni dalla data della sua elezione. Nella riunione di insediamento elegge il suo presidente. Tutte le convocazioni sono effettuate dal suo presidente. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.
13. Qualsiasi altro aspetto relativo al funzionamento degli organi, è disciplinato dai regolamenti delle strutture territoriali competenti.

Articolo 20 Funzionamento delle strutture centrali.

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Nazionale.
2. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile e il 30 novembre su convocazione del suo Presidente, sentito il Presidente dell'Associazione. Tutte le convocazioni sono effettuate per scritto, almeno 10 giorni prima della data della riunione, debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 51 dello statuto. L'Assemblea Nazionale si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale nei modi e nei tempi previsti dallo stesso articolo. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.
3. La Direzione Nazionale è insediata dal Presidente Nazionale, entro 20 giorni dalla sua elezione e si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale, di norma ogni due mesi. Tutte le convocazioni sono inviate personalmente, con libertà di mezzi, almeno 10 giorni prima della data della riunione, a tutti gli aventi diritto.
4. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 52 dello statuto, e possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.
5. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.
6. Il Collegio Nazionale dei Revisori è insediato dal suo Presidente, entro 20 giorni dalla data dell'elezione. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali. Tutte le convocazioni sono effettuate dal suo Presidente, debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale. I suoi membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti.
7. Gli organi di giustizia sono insediati dal Presidente Nazionale, entro 20 giorni dalla data della loro elezione. Nella riunione di insediamento eleggono il loro presidente. Tutte le convocazioni sono effettuate dai loro presidenti, debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.
8. La Commissione di Parità è eletta dalle Consigliere di Parità provinciali e regionali entro 6 mesi dalla celebrazione del Congresso nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 58 dello statuto. E' insediata dal Presidente dell'Associazione entro 20 giorni dalla data della sua elezione. E' convocata e presieduta dalla Presidente della Commissione, eletta al suo interno dalla stessa. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

Art 21 Predisposizione e Approvazione dei Programmi di attività, del Bilancio d'esercizio e del Bilancio preventivo delle Strutture centrali e territoriali.

1 Ai sensi rispettivamente degli articoli 44, 48 e 52 dello Statuto i programmi di attività della struttura provinciale sono approvati dal direttivo provinciale, quelli della struttura regionale dall'assemblea regionale e quelli della struttura centrale dalla Direzione Nazionale, che per quanto di competenza decidono sulle modalità della loro redazione e presentazione.

2 Ai sensi dell'articolo 51 dello statuto il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione della struttura centrale sono approvati dall'Assemblea Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, mentre i Bilanci d'Esercizio delle strutture territoriali sono approvati dalle rispettive assemblee, entro i termini stabiliti dallo Statuto. Il Bilancio Consuntivo è composto dal Conto Economico, formulato secondo i criteri della competenza economica, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AICS. Il Bilancio di previsione, formulato secondo i criteri della competenza economica e finanziaria, è composto dai documenti previsti dall'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

3 Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione della struttura centrale, sono predisposti dal Presidente Nazionale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Nazionale e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.

4 Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione del Comitato Regionale, sono predisposti dal Presidente Regionale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Regionale e del Sindaco Revisore del Comitato regionale.

5 Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione del Comitato Provinciale, sono predisposti dal Presidente Provinciale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Provinciale e del Sindaco Revisore del Comitato provinciale.

6 Le strutture territoriali dell'associazione sono tenute a trasmettere agli organi nazionali i verbali dei Bilanci Consuntivi e dei Bilanci Preventivi, approvati dai competenti organi, entro 15 giorni dalla data in cui sono stati approvati. Sono inoltre tenute a utilizzare, per il loro invio alla Direzione Nazionale affinché li inoltri al CONI il format del programma di contabilità on line, secondo le specifiche disposizioni annualmente emanate dalla Direzione Nazionale, nei termini di cui al comma successivo.

7 Il format del Bilancio consuntivo va inviato alla Direzione Nazionale entro il 10 maggio di ogni anno. Il format del Bilancio di Previsione andrà inviato entro il 15 gennaio di ogni anno. Il mancato invio di tali format comporta la non elargizione dei contributi per attività sportiva di cui all'articolo 22.

Art 22 Contributi per l'attività sportiva e la consistenza organizzativa. Criteri per l'attribuzione dei contributi alle strutture territoriali

1. La Direzione Nazionale delibera annualmente i contributi da destinare alle strutture territoriali dell'Associazione a fronte della loro consistenza organizzativa e dell'attività sportiva svolta.

2. Per aver diritto all'erogazione dei contributi, i Comitati territoriali debbono possedere i requisiti per il riconoscimento ai fini CONI, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI (per i comitati provinciali: almeno 10 ASD o SSD affiliate al Comitato Provinciale; per i Comitati Regionali: almeno 10 ASD o SSD affiliate in almeno la metà delle Province della Regione, arrotondata per eccesso).

3. L'entità del contributo da erogare a ciascun Comitato Territoriale è determinata in base ai criteri di cui agli articoli 15 e seguenti del suddetto Regolamento.

4. In particolare, stabilito l'importo complessivo da erogare, al netto di quanto erogato ai Comitati Regionali, in possesso dei requisiti di cui al Comma 2, per l'attività sportiva da loro svolta e inserita sulla specifica piattaforma di cui all'art. 17 comma 7 del suddetto Regolamento, e al netto di quanto erogato per eventuali progetti specifici, il contributo sarà suddiviso tra i Comitati provinciali e zonal di cui al comma 2, nel modo seguente:

- 10% in parte uguale a tutti i comitati provinciali e zonal;

- 50% sulla base della consistenza organizzativa,
 - 30% sulla base dell'attività sportiva svolta;
 - 10% sulla base della progettualità
5. per quanto attiene alla quota contributiva del 50% relativa alla consistenza organizzativa, essa sarà suddivisa come segue:
- 60% sulla base del numero delle ASD/SSD “uniche” iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
 - 5% sulla base del numero delle BAS presenti nella sezione parallela del Registro CONI;
 - 35% sulla base del numero dei tesserati inseriti nel programma del tesseramento con le modalità di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, con esclusione dei tesserati in possesso della tessera di promozione sociale;
6. per quanto attiene alla quota contributiva del 30% relativa all'attività sportiva svolta, saranno valutate le attività organizzate dai Comitati Provinciali e Zonali in possesso dei requisiti di cui al Comma 2 e inserite sulla specifica piattaforma di cui all'art. 17 comma 7 del suddetto Regolamento.
7. per quanto attiene alla quota contributiva del 10% relativa alla progettualità, sarà valutata la partecipazione al progetto valutato positivamente dal CONI.
8. I suddetti criteri possono variare conseguentemente ad eventuali modifiche apportate al regolamento EPS/CONI. In tal caso il presente regolamento sarà emendato dalla Direzione Nazionale e portato alla ratifica della prima Assemblea Nazionale utile.

TITOLO 4: LE ASSEMBLEE CONGRESSUALI

Art. 23. Convocazione delle Assemblee Congressuali.

1 Le assemblee, a qualsiasi livello, si riuniscono come assemblee congressuali elettive ordinarie ogni quattro anni, nel modo seguente:

- ai sensi dell'art. 43 comma 10 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Provinciale si riunisce prima dell'Assemblea Congressuale Regionale e di quella Nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale. Essa deve essere convocata non oltre i 70 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale e celebrata non oltre i 30 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale;
- ai sensi dell'art.48 comma 11 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Regionale si riunisce dopo le Assemblee Congressuali dei Comitati Provinciali istituiti nella Regione, e prima dell'Assemblea Congressuale Nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. Essa deve essere convocata non oltre i 60 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale, e celebrata non oltre i 10 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale;
- ai sensi dell'art. 51 comma 11 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Nazionale si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici Estivi, su convocazione del Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione della Direzione nazionale.
- 2. Nel caso sia convocata un'Assemblea Congressuale nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, che prevede l'elezione del Presidente Nazionale, debbono essere obbligatoriamente convocate anche le Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali, per l'elezione dei loro organi statuari.
- 3. Nel caso sia convocata un'Assemblea Congressuale nazionale straordinaria che prevede l'elezione o l'integrazione di organi statuari nazionali diversi dal Presidente, o che non prevede elezioni, non si dà luogo alla convocazione delle Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali straordinarie.

4. Le assemblee congressuali straordinarie sono convocate secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 24 Celebrazione delle Assemblee Congressuali

1. Ai sensi dell'articolo 37 dello statuto, tutte le Assemblee Congressuali convocate per l'elezione degli organi, sia ordinarie sia straordinarie, si celebrano secondo le norme e nei termini previsti dal

presente regolamento.

2. Tutte le convocazioni devono avere un ordine del giorno, nel quale è compresa l'elezione degli organi statutari previsti, e riportare data e luogo di svolgimento. L'ordine del giorno può contemplare la discussione di ulteriori argomenti, quali ad esempio quella di eventuali documenti congressuali o di una o più proposte di modifiche statutarie.

3. Tali ulteriori argomenti sono introdotti su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti l'organo direttivo della struttura territoriale in cui si celebra l'assemblea congressuale, e sono deliberati dall'organo direttivo stesso.

4. Per la validità delle Assemblee congressuali è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, le Assemblee congressuali sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni dello Statuto.

5. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% dei voti. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti. Tutte le altre deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti.

6. Le Assemblee congressuali sono presiedute da un Presidente eletto in apertura dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti. E' inoltre eletto un segretario verbalizzante.

7. Successivamente sono eletti:

a) Una Commissione elettorale, diversa da quella di cui all'articolo 30 del presente regolamento, con il compito di sovrintendere alla presentazione delle liste e a tutte le operazioni di voto per l'elezione degli organi;

b) Una Commissione Verifica Poteri con il compito di controllare la validità delle deleghe rappresentate e, limitatamente alle assemblee congressuali provinciali e regionali, delle candidature presentate. La Commissione fungerà nelle votazioni da Commissione per lo scrutinio.

c) Una Commissione per la risoluzione finale qualora l'Assemblea lo ritenga necessario.

d) Gli organi sociali previsti

8. Le Assemblee congressuali provinciali eleggono, inoltre, i delegati che, nell'assemblea congressuale regionale e nazionale, rappresenteranno, insieme al Presidente Provinciale, il proprio Comitato.

Art. 25 Elezione degli organi sociali e dei delegati alle Assemblee congressuali

1. Ciascuna Assemblea congressuale elegge gli organi sociali previsti dallo statuto, scegliendo tra i diversi candidati in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso.

In particolare:

a) ai sensi dell'art. 43 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Provinciale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- **Il Presidente Provinciale**

- **Il Consiglio Direttivo Provinciale.** Esso è composto dal Presidente provinciale e da:

- 4 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati);

- 6 membri (da 31 a 60 soci collettivi affiliati);

- 8 membri (da 61 a 100 soci collettivi affiliati);

- 10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati.

Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, i membri supplenti, sino ad un numero pari alla metà dei membri effettivi.

- **Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.**

- **Il Collegio Provinciale dei Probiviri;** (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti).

- **I Delegati.** Il Presidente Provinciale partecipa di diritto, in qualità di delegato, alle Assemblee Congressuali Nazionale e Regionale.

L'Assemblea Congressuale provinciale elegge inoltre altri delegati a rappresentare nelle suddette assemblee congressuali i soci individuali tesserati presso ogni Comitato, nel modo seguente:

- 1 (uno) ulteriore delegato nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 10.000 e sino a 20.000;
 - 2 (due) ulteriori delegati nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 20.000;
 - Elegge inoltre un massimo di due delegati supplenti.
- b) ai sensi dell'art. 48 dello statuto, l'Assemblea Congressuale regionale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:
- **Il Presidente Regionale;**
 - **Il Sindaco Revisore del Comitato Regionale.**
- c) ai sensi dell'art. 51 dello statuto, l'Assemblea Congressuale nazionale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:
- **Il Presidente Nazionale;**
 - **La Direzione Nazionale** (composta da 10 membri oltre al Presidente Nazionale) Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, i membri supplenti, sino ad un numero massimo di 5;
 - **Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;**
 - **Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori** (composto da 2 membri effettivi oltre al suo Presidente. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti),
 - **Il Collegio Nazionale dei Probitari** (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti);
 - **Il Collegio Nazionale dei Garanti** (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti).
2. Per eleggere i candidati di ciascun organo, si vota a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Tutte le votazioni che non si riferiscono all'elezione degli organi sociali possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
3. Tutti i candidati verranno inseriti in un'unica lista, distinta a seconda dell'elezione che deve essere effettuata (lista per l'elezione del Presidente Nazionale, lista per l'elezione della Direzione Nazionale e così via).
4. In caso di organi uninominali si può esprimere una sola preferenza. In caso di organi collegiali, si possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati da eleggere.
5. Verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; gli altri, secondo l'ordine dato dal numero di preferenze ottenute, saranno membri supplenti. Il numero dei supplenti eletti in ogni lista non potrà superare il 50% dei membri effettivi, arrotondato all'unità superiore.
6. Relativamente alla carica di Presidente Nazionale, Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, Sindaco Revisore del Comitato Regionale, Sindaco Revisore del Comitato Provinciale, non vi sono membri supplenti
7. A norma dell'art.37 del vigente statuto, ciascuna assemblea congressuale può eleggere un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale.

Art. 26 Incompatibilità degli eletti negli organi sociali. Opzioni e decadenze

- 1 Gli eletti alle diverse cariche sociali che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.40 dello statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili.
- 2 Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.
- 3 Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento, comunicandolo contestualmente per scritto all'interessato. Copia del provvedimento è trasmessa al Presidente Nazionale e al Procuratore Sociale.
- 4 Il provvedimento deve essere assunto entro i successivi 30 giorni.
- 5 Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, o, se riguarda un membro di tale collegio, al Procuratore Sociale.

Art. 27 Presentazione della candidatura alle cariche sociali.

1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.
2. Ai sensi dell'art.19 dello statuto, tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Sindaci Revisori provinciali e regionali, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Garanti, il Procuratore Sociale e il Presidente Onorario, per i quali non vi è obbligo di tesseramento. La carica di Presidente Onorario e quella di Procuratore Sociale non sono oggetto di candidatura. Coloro che si candidano a ricoprire la carica di Sindaco Revisore possono candidarsi in uno o più Comitati Provinciali e Regionali.
3. Possono candidarsi, ed essere elette, solo persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età. Non possono comunque partecipare alle Assemblee Congressuali, né essere delegati o votare nelle stesse, né essere eletti, quanti abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia interna.
4. Le candidature per essere ammesse alla votazione di ciascuna assemblea congressuale, debbono essere presentate alle strutture territoriali competenti non oltre 7 giorni prima della celebrazione dell'assemblea congressuale stessa.
5. Le candidature possono essere presentate a mano, per fax, per posta elettronica, per posta elettronica certificata o tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale fa fede il timbro di spedizione purché le candidature pervengano entro 5 giorni dalla celebrazione dell'assemblea congressuale stessa.
6. Tutte le candidature debbono essere presentate per scritto, in carta libera, e debbono essere accompagnate dalla copia di un documento di identità del candidato e dalla copia della tessera associativa per l'anno in corso. La commissione elettorale nazionale di cui all'art 30 del presente regolamento può prescrivere l'utilizzo di specifici modelli.
7. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% del totale dei voti esprimibili.
8. Non sono valide le proposte di candidatura presentate in difformità dei suddetti termini e requisiti. Per qualsiasi controversia, decide la Commissione elettorale nazionale.

Art. 28 Partecipazione alle Assemblee congressuali

1. Alle assemblee congressuali partecipano i delegati previsti dallo statuto, purché in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso e siano in regola con il tesseramento. In particolare:
 - ai sensi dell'art.43 dello statuto, alle assemblee congressuali provinciali, partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso, o un loro delegato, purché tali soci collettivi siano già affiliati alla data di convocazione dell'assemblea stessa;
 - ai sensi dell'articolo 48 dello statuto, alle assemblee congressuali regionali, partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione. Alle assemblee composte da meno di quattro delegati, partecipano in qualità di delegati anche i vice presidenti provinciali vicari di cui sono stati comunicati i nominativi alla Direzione Nazionale contestualmente ai verbali dei congressi;
 - ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, alle assemblee congressuali nazionali partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti di tutti i Comitati Provinciali e, qualora previsti, gli ulteriori delegati di cui all'art. 25 comma 1 lettera a) del presente regolamento;
2. I delegati all'Assemblea Congressuale Regionale e Nazionale, potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali dell'assemblea congressuale provinciale o da altri delegati. Ogni delegato può avere un massimo di due deleghe compresa la sua.
3. Alle assemblee congressuali partecipano inoltre senza diritto di voto, se non già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo del rispettivo livello territoriale.
4. All'assemblea congressuale nazionale partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti

Regionali.

Art. 29 Voti spettanti ai delegati nelle assemblee

1. Nelle Assemblee provinciali, di qualsiasi tipo, ogni delegato ha diritto ad un voto.
2. Nelle Assemblee Congressuali Regionali e Nazionali, ad ogni delegato in quanto Presidente Provinciale, saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, più 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale qualora sia l'unico delegato. Se oltre al Presidente Provinciale vi sono altri delegati, al Presidente Provinciale saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, mentre agli altri delegati sarà attribuito 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale che essi rappresentano, eventualmente ripartiti proporzionalmente in base al numero degli ulteriori delegati. Nelle assemblee che non sono di tipo congressuale, alle quali partecipa come delegato solo il Presidente Provinciale, allo stesso è attribuita la somma dei voti di cui sopra.
3. I soci collettivi e i soci individuali cui si fa riferimento al comma precedente, sono rispettivamente i soci collettivi affiliati sul territorio di quel Comitato e i soci individuali tesserati presso lo stesso nell'anno associativo precedente a quello in cui si svolgono le assemblee congressuali elettive.
4. I voti cui ogni delegato ha diritto nelle Assemblee Regionale e Nazionale non elettive, sono quelli cui aveva diritto nella precedente assemblea congressuale elettiva.
5. I voti cui ogni delegato ha diritto nelle Assemblee Regionale e Nazionale, sono attribuiti dalla Commissione Elettorale Nazionale di cui all'articolo 30.

Art. 30 La Commissione elettorale nazionale

1. La Commissione Elettorale Nazionale è nominata dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore.
2. La Commissione ha il compito di:
 - Verificare il rispetto dei termini e delle norme statutarie e regolamentari per la Convocazione delle Assemblee Provinciali e Regionali;
 - Attribuire il numero dei voti che ogni delegato può esprimere nelle Assemblee Congressuali Regionale e Nazionale;
 - Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari nella celebrazione delle Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali;
 - Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari per la presentazione delle candidature all'Assemblea Congressuale Nazionale, e la validità delle stesse, e redigere l'elenco di quelle presentate, distintamente per ciascun organo da eleggere;
 - Valutare i ricorsi a qualsiasi titolo presentati avverso la regolarità della celebrazione delle Assemblee Congressuali. A tale scopo, tutti i ricorsi debbono essere presentati per scritto entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, e ad essi la commissione deve dare risposta entro 5 giorni dalla data in cui li ha ricevuti.
 - Collaborare con la Direzione Nazionale per l'assolvimento di quanto necessario alla preparazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Nazionale è possibile presentare ricorso alla Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Congressuale Nazionale.